

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 104

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PILI

il 17 gennaio 2020

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione.
Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35
(Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori,
occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La società Fluorite di Silius Spa in liquidazione negli anni 2014, 2015 e 2016 ha proceduto al licenziamento collettivo di un rilevante numero di lavoratori. Nell'ambito delle relative procedure sono stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, al fine di concordare i criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità.

In tutte le procedure sottoscritte è stato concordato di includere, fra i criteri di collocazione, il possesso dei requisiti pensionistici ovvero la possibilità per il lavoratore di maturare i predetti requisiti nel corso del periodo di mobilità o comunque in prossimità della sua cessazione.

Al riguardo è necessario rimarcare come la maturazione dei predetti requisiti deriva dalla legge che regola il "Fondo speciale minatori", che prevede il raggiungimento della pensione in anticipo rispetto ai lavoratori appartenenti agli altri fondi pensionistici.

Con l'approvazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), si stabilisce che la pensione compete ai lavoratori trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, condizione nota a tutti i firmatari degli accordi.

Solo successivamente alla collocazione del personale in mobilità, entra in vigore quanto stabilito dalla "legge Fornero" che prevede l'incremento dell'aspettativa di vita.

L'applicazione di tale novità normativa ha determinato che per alcuni lavoratori non se ne è tenuto conto e, pertanto, gli stessi si trovano nella condizione di aver esaurito il periodo di mobilità ma di non aver raggiunto i trattamenti pensionistici sui quali avevano riposto affidamento, rimanendo senza sostentamento economico.

Tutto ciò premesso, al fine di ripristinare equità e parità di trattamento tra i lavoratori esodati della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si propone il disegno di legge allegato.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione dell'articolo 2
della legge regionale n. 35 del 2015
(Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione)

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione e a integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) al personale cessato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- b) è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si è opposto al licenziamento;
- c) è stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) alla data del 30 giugno 2019 non ha raggiunto i requisiti pensionistici al termine del periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;


è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento, o senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né trattamento pensionistico pari a un impor-

to lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di 7 mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 18 dicembre 2019**

Oggetto	Disegno di legge "Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)
Proponente	Assessorato dell'Industria
Testo analizzato del 18 dicembre 2019	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge integra l'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) senza effettuare una modificazione espressa dello stesso.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna considerazione.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

L'Assessorato proponente non ha segnalato eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa


3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I riferimenti effettuati direttamente alla legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alla legge 23 luglio 1991, n. 223 andrebbero, se possibile, effettuati all'articolo o agli articoli che disciplinano gli istituti richiamati nello schema di disegno di legge.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge opera una integrazione dell'art. 2, della legge regionale n. 35 del 2015, senza operare una sua modificazione espressa. Se possibile sarebbe preferibile modificare espressamente la citata disposizione normativa regionale.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale
Silvia Curto

(firma digitale)

CURTO
SILVIA
18.12
.2019
09:52:59
UTC



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione.
Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)

Art. 1

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione.
Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione e ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) al personale cessato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- b) è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si è opposto al licenziamento;
- c) è stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) alla data del 30 giugno 2019 non ha raggiunto i requisiti pensionistici al termine del periodo di mobilità previsto dalla **legge** n. 223 del 1991,

è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento ovvero senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trattamento pensionistico pari a un importo lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di 7 mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021.